



INCENDIO MUTUI

Contratto di Assicurazione Incendio connesso ai finanziamenti erogati dalle Banche appartenenti al Gruppo Sella

■ Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ■

■ Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario ■

GLOSSARIO - DEFINIZIONI

Aderente

Il titolare del rapporto di mutuo/finanziamento erogato dalla "Banca", il quale aderisca alla polizza convenzione stipulata tra la "Banca" e la "Società" e che sostenga l'onere economico del premio.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Banca

Banca appartenente al Gruppo Sella contraente della polizza convenzione, presso una cui filiale o agenzia l'Aderente intrattiene un rapporto.

Banca Finanziatrice

La Banca che ha finanziato all'Aderente l'importo per sostenere l'onere economico del premio della singola applicazione

Contraente

La Banca, cioè il soggetto che stipula la polizza convenzione.

Danni materiali e diretti

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

Esplosione

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Fabbricato

La costruzione edile, o porzione di essa, con esclusione dell'area, comprendente:

- i locali di proprietà dell'Assicurato o di terzi, costituenti l'intero fabbricato od una sua porzione, compresa la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune, nonché le opere di fondazione o interrato;
- le dipendenze (cantine, soffitte, box) anche se in corpi separati, le recinzioni ed i cancelli;
- le tinteggiature, tappezzerie e moquette, i serramenti, gli impianti elettrici (esclusi i lampadari), telefonici, videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati, ed ogni altro impianto ed installazione considerati fissi per natura e destinazione; anche se di proprietà di società erogatrici;
- le statue, gli affreschi e le decorazioni non aventi valore artistico.

Franchigia

L'importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Incendio

La combustione con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Modulo di Adesione

Il documento che prova l'adesione alla polizza convenzione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e/o l'Aderente e la Società

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

Importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto;

Primo Rischio Assoluto

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoppio/Implosione

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Serramento

Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Valore a nuovo o di rimpiazzo

Il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata di ogni singolo modulo di adesione.

Vendita a distanza

Il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.



Condizioni di Assicurazione

PREMESSA

La polizza convenzione è stipulata dalla Banca con la Società al fine di poter consentire ai propri Clienti di poter fruire di condizioni di particolare vantaggio.

L'Assicurato/Aderente sottoscrive liberamente la presente scheda di adesione a polizza stipulata in forma collettiva dalla Contraente intendendosi garantire contro i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti ed enunciati all'art. 10 "Rischi Assicurati".

Le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

SEZIONE 1	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	2
2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	2
3 - Modifiche dell'assicurazione.....	2
4 - Aggravamento e diminuzione del rischio	2
5 - Recesso in caso di sinistro.....	2
6 – Durata dell'assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo – Estinzione Parziale -Diritto di Recesso.....	2
7 – Estensione territoriale	3
8 - Oneri fiscali.....	3
9 - Rinvio alle norme di legge	3
SEZIONE 2	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	4
10 – Rischi assicurati	4
11 – Ricorso Terzi.....	4
12 – Esclusioni.....	5
13 – Limitazioni e franchigie.....	6
14 – Assicurazione per conto di chi spetta	6
SEZIONE 3	7
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	7
15 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato.....	7
16 - Procedura per la valutazione del danno	7
17 - Mandato dei Periti	7
18 – Determinazione del danno.....	7
19 - Esagerazione dolosa del danno	8
20 – Pagamento dell'indennizzo.....	8
21 – Limite massimo di indennizzo	8
22 – Pagamento di anticipi su indennizzi	8
23 – Buona fede.....	8
24 – Rinuncia al diritto di rivalsa.....	8
25 – Beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca.....	8
26 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	9
SEZIONE 4	10
NORME CHE REGOLANO LA VENDITA A DISTANZA	10
27 Diritto di ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza).	10
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO	1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Contratto di Assicurazione Incendio

"INCENDIO MUTUI"

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente sulla base delle informazioni rese e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

È condizione essenziale per l'efficacia dell'adesione che il pagamento del premio, anche nel caso in cui fosse stato finanziato dalla Banca, sia effettuato o mediante ordine di addebito sul conto bancario intrattenuto dall'Aderente/Correntista presso una filiale della Banca oppure tramite bonifico bancario su un conto corrente appartenente al Gruppo Sella.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato sul Modulo di adesione, *che in nessun caso potrà essere antecedente quello di emissione del modulo stesso, e sempre che il pagamento del premio da parte dell'Aderente/Correntista vada a buon fine.*

3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4 - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Aderente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio sottaciuti con dolo o non accettati dalla Società possono comportare rispettivamente la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

6 – Durata dell'assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo – Estinzione Parziale -Diritto di Recesso

L'assicurazione nei confronti di ciascun singolo Assicurato cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, salvo i casi di estinzione anticipata, di trasferimento del mutuo ovvero nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Aderente trascorso il quinquennio e previa comunicazione alla Banca, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

E' data inoltre facoltà all'Aderente di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R o altro idoneo documento recante data certificata.

In caso di anticipata estinzione, estinzione parziale, di portabilità del mutuo ovvero nel caso in cui fosse stato esercitato il Diritto di Recesso, la Società, entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso e, nel caso di estinzione parziale, provvede alla conseguente riduzione del capitale assicurato.

Nel caso in cui il premio per il pagamento della polizza fosse stato finanziato, il rimborso, viene effettuato salvo che l'Aderente richieda di ricevere lo stesso direttamente in suo favore, nei confronti della Banca Finanziatrice. In tal modo l'Aderente avrà la possibilità di ottenere da quest'ultima la riduzione della rata di finanziamento, restando salva la facoltà per lo stesso di raggiungere diversi accordi con la Banca Finanziatrice, optando per la riduzione della durata del finanziamento piuttosto che dell'importo della rata. In alternativa, al rimborso del premio e su esplicita richiesta dell'Aderente, da manifestarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro idoneo documento recante data certificata, la Società fornirà la copertura assicurativa, alle medesime condizioni originariamente pattuite, fino alla scadenza contrattuale.

In caso di Portabilità del mutuo e su esplicita richiesta del Debitore/Assicurato, la Società fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano.

8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.

9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

10 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio, compresi i guasti e le spese sostenute per impedirne la propagazione;
- b) esplosione e scoppio anche esterni, ivi compresi quelli cagionati da bombole di gas ad uso domestico, **non causati da ordigni esplosivi (fermo quanto previsto all'art. 12 punto h);**
- c) azione del fulmine;
- d) fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, agli impianti per la produzione del calore di pertinenza del fabbricato assicurato, **sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**, oppure sviluppatasi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate e altri enti;
- e) caduta di aeromobili, di corpi volanti e orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi**;
- f) bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, **non appartenenti all'Assicurato o al suo servizio**;
- h) colpa grave dell'Aderente e/o dell'Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono compresi inoltre:

- i) i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato;
- j) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro compresi i materiali tossici e nocivi classificati in base alle leggi in vigore;
- k) gli onorari del perito di parte nominato dall'Aderente e/o dall'Assicurato, fino ad un massimo del 5% del danno indennizzabile accertato.

11 – Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, **risponde sino alla concorrenza di € 55.000,00= per sinistro** delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi:

- **i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Sono compresi i danni da interruzione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi **purché conseguenti a sinistri indennizzabili in base al presente articolo nel limite del 20% del massimale assicurato.**

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

12 – Esclusioni

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- a) *fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare;*
- b) *terremoti; inondazioni, alluvioni, mareggiate od eruzioni vulcaniche;*
- c) *trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;*
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono sempre e comunque esclusi i danni:

- d) *causati da dolo dell'Assicurato;*
- e) *determinati da valanghe, frane e smottamenti;*
- f) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;*
- g) *all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.*
- h) *causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi;*
- i) *determinati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, trombe d'aria, tempeste, grandine, pioggia, neve, vento;*

Parimenti la Società non risponde dei danni causati da:

l) *crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve;*

m) *da acqua a seguito:*

- *di infiltrazioni interne ed esterne, provocati da rottura accidentale di impianti idrici, pluviali, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato assicurato;*
- *di traboccamento o rigurgito di sistemi di scarico o fognature.*

n) *La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.*

o) *correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, facenti parte del fabbricato.*

13 – Limitazioni e franchigie

L'assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e delle somme assicurate è prestata con le seguenti limitazioni e franchigie:

Eventi di cui all'art. 10	Limite di indennizzo	Franchigia
Lettera i) Guasti cagionati dai ladri	€ 1.100,00=	€ 150,00=
Lettera j) Demolizione e sgombero	10% della somma assicurata	-

14 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'Aderente sottoscrive il modulo di adesione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Aderente e/o Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Aderente e/o all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

15 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Aderente e/o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del sinistro;*
- b) *darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;*
- c) *per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società.*

La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

a mezzo telefono al numero verde	800 23 31 20
a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Aderente e/o dall'Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

17 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su cause e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
3. verificare la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;
4. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero fabbricato o le parti colpite dal sinistro;
5. stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

18 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.

Dagli indennizzi ottenuti vanno detratti eventuali franchigie o scoperti stabiliti in polizza.

Essendo la garanzia prestata a Primo rischio assoluto, l'indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

19 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera coscientemente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, o in caso di incendio facilita il progresso di questo, ***decade da ogni diritto al risarcimento.***

20 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo inviando A/B intestato all'Assicurato o mediante bonifico sul c/c dell'Assicurato, entro trenta giorni dalla data dell'accordo amichevole e dell'atto di transazione, purché siano trascorsi trenta giorni dal sinistro senza opposizioni. ***Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo "Esclusioni".***

21 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

22 – Pagamento di anticipi su indennizzi

L'Aderente e/o l'Assicurato ha diritto di richiedere il pagamento di un acconto fino al massimo del 50 % del presumibile indennizzo, ***a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi il 30% della somma assicurata.***

23 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Aderente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio a lui nota, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione o durante il corso dell'assicurazione, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Qualora le omissioni o le dichiarazioni inesatte e/o incomplete siano frutto di dolo o colpa grave la Società si obbliga comunque al risarcimento dei danni a favore della Banca ferma restando la facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

24 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

25 – Beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca

Relativamente alla Garanzia incendio e rischi accessori, essendo il fabbricato oggetto della copertura soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore del Gruppo Sella, in caso di sinistro, si applica quanto previsto dall'art. 2742 del codice civile che cita "Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per

causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale”.

26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora sui medesimi beni e per gli stessi eventi sia operante altra polizza di assicurazione, l'Aderente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente alla Società l'esistenza di altri contratti stipulati sui medesimi rischi, ***fermo comunque l'obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.***

L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

SEZIONE 4**NORME CHE REGOLANO LA VENDITA A DISTANZA****27 Diritto di ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza).**

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza ed il set informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

**MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO
INCENDIO MUTUI**

N° Polizza: _____

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 ROMA

Da trasmettere via mail all'indirizzo sinistri@hdia.it, via pec all'indirizzo hdia.assicurazioni@pec.hdia.it o via fax al n. 800.60.61.61 oppure per RACCOMANDATA A.R.

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ in data _____

di professione _____

con domicilio _____ tel _____

assicurato/a con polizza n. _____

denuncia il sinistro di _____

con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore _____ del _____

nell'immobile ubicato in _____ Via _____

con presumibile importo di danno di euro _____

Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito.

Per fissare un appuntamento si può rivolgere al Sig. _____

Tel. _____

Si allega

- Copia del Modulo di Adesione
- ed ove necessario:
- preventivi o fatture per riparazioni;
 - attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
 - descrizione particolareggiata del sinistro;
 - (altro).....

Luogo e data

Firma



ASSICURAZIONI

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.